

STATUTO

“Fondazione Teatro Carlo Coccia” di Novara

Indice

TITOLO I - NATURA DELLA FONDAZIONE

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE.....	pag. 2
ART. 2 - SCOPI.....	pag. 3
ART. 3 - CRITERI DI GESTIONE.....	pag. 5
ART. 4 - PIANO DI VALORIZZAZIONE.....	pag. 5
ART. 5 - ATTIVITÀ' STRUMENTALI.....	pag. 6
ART. 6 - PATRIMONIO	pag. 6
ART. 7 - FONDO DI DOTAZIONE.....	pag. 6
ART. 8 - FONDO DI GESTIONE.....	pag. 7

TITOLO II - SOGGETTI DELLA FONDAZIONE

ART. 9 - FONDATORE PROMOTORE.....	pag. 7
ART. 10 - PARTECIPANTI ISTITUZIONALI.....	pag. 8
ART. 11 - SOSTENITORI.....	pag. 8

TITOLO III – ORGANI E CARICHE SOCIALI

ART. 12 - ORGANI DELLA FONDAZIONE.....	pag. 9
ART. 13 - INELEGGIBILITÀ' ED INCOMPATIBILITÀ.....	pag. 9
ART.14 - CONSIGLIO DI INDIRIZZO – COMPOSIZIONE.....	pag. 9
ART. 15 - DURATA IN CARICA.....	pag. 9
ART. 16 - COMPETENZE.....	pag. 9
ART. 17 - MODALITÀ' DI FUNZIONAMENTO.....	pag. 10
ART. 18 - DECADENZA.....	pag. 11
ART. 19 - CONSIGLIO GESTIONE.....	pag. 11
ART. 20 - COMPETENZE E FUNZIONI.....	pag. 12
ART. 21 - MODALITÀ' DI FUNZIONAMENTO.....	pag. 13
ART. 22 - PRESIDENTE.....	pag. 13
ART. 23 - DIRETTORE.....	pag. 14
ART. 24 - COLLEGIO DEI REVISORI.....	pag. 15
ART. 25 - FUNZIONAMENTO E COMPETENZE.....	pag. 16
ART. 26 - DURATA IN CARICA.....	pag. 16
ART. 27 - INELEGGIBILITÀ' E DECADENZA.....	pag. 16
ART. 28 - COMITATO DEI PARTECIPANTI ISTITUZIONALI.....	pag. 16
ART. 29 - COMITATO SCIENTIFICO.....	pag. 17
ART. 30 - CONSULTA DEI SOSTENITORI.....	pag. 17
ART 31 - PROCEDIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEGLI ORGANI COLLEGIALI.....	pag. 17
ART. 32 - ESTINZIONE.....	pag. 18
ART 33 - NORMA TRANSITORIA.....	pag. 18
ART. 34 - DISPOSIZIONI FINALI.....	pag. 18

NOTE.....pag. 19-25

TITOLO I - NATURA DELLA FONDAZIONE

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita una Fondazione di partecipazione denominata "FONDAZIONE TEATRO CARLO COCCIA DI NOVARA" con sede legale in Novara Via Rosselli, 47.
2. Il patrimonio e i proventi delle attività della Fondazione sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari, in ossequio ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere "Fondazione" disciplinato dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile (*nota 1*) e dall'articolo 1, comma 1, del DPR 361/2000 (*nota 2*).

La Fondazione opera, e le sue finalità statutarie si realizzano, nell'ambito della Regione Piemonte, del territorio nazionale ed internazionale.

La denominazione della Fondazione "FONDAZIONE TEATRO CARLO COCCIA DI NOVARA" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

3. La Fondazione è costituita ai sensi dell'art. 112 comma 5 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e s.m.i. (*nota 3*) e dell'art. 72/bis dello Statuto Comunale (*nota 4*).

E' organismo di diritto pubblico, come definito dall'art. 3, comma 1, lett. d) del D.lgs n. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti) (*nota 5*).

La Fondazione è un ente strumentale dell'Amministrazione Comunale per la gestione diretta del servizio pubblico (*nota 11*) culturale privo di rilevanza economica, delle arti musicali e teatrali, in ogni loro forma di espressione e genere conseguendo, al contempo, la valorizzazione dei complessi monumentali aventi interesse artistico e storico, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 42/2004 e del successivo art. 101, comma 2, lett. f). (*nota 6*), già conferiti con delibera di C.C. n. 47 del 19.9.2013 e con atto notarile Rep. Gen. 44420 in data 17/04/2014 e di seguito identificati:

✓ In usufrutto, quale diritto reale di godimento:

porzione dell'edificio costituente l'isolato del Teatro Coccia situato a Novara in Via Fratelli Rosselli, 47, identificato catastalmente al foglio 166 particella 9138 così composto:

- a) "Teatro Coccia" con accesso da Via Rosselli n. 47, identificato catastalmente ai subalterni 9, 13 e 16;
- b) "Piccolo Coccia" con accesso da Piazza Martiri della Libertà, identificato catastalmente quale porzione del subalterno 17; ed inoltre:
- c) i locali situati nello stesso edificio del teatro Coccia a destinazione commerciale, con accesso da Via Rosselli e da Piazza Martiri della Libertà attualmente utilizzati quali sede del bar caffetteria "Bar Coccia", identificati catastalmente al subalterno 10;
- d) i locali situati nello stesso edificio del Teatro Coccia a destinazione commerciale, con accesso da Via Rosselli e da Via Puccini, attualmente utilizzati quali "libreria", identificati catastalmente al subalterno 11;

- e) il locale denominato “Locale Unicef” con accesso da Piazza Martiri della Libertà, identificato catastalmente quale porzione del subalterno 17;
- f) la restante porzione dell'edificio Teatro Coccia, rappresentata dai locali posti al piano terra, ammezzato e primo, con accesso da Via Puccini, 2, quale attuale sede del “Club Unione”, identificati catastalmente ai subalterni 14 e 15.

porzione immobiliare del Complesso Monumentale del Broletto, denominata “**Caffetteria Broletto**” sita a Novara in Via Rosselli, 20 ed identificata catastalmente al foglio 167 particella 8910 sub 4 cat B/6 cl 3, alla quale risultano graffate le seguenti particelle e subalterni 8912 sub 1, 8913 sub 8, 8931 sub 4 e 8940 sub 1, a compendio di attività di natura artistica e culturale.

✓ L'uso temporaneo:

- **del sottoportico antistante la caffetteria**, riservandosi il Comune il pubblico passaggio
- **del cortiletto interno posto tra la Caffetteria e il Museo.**

- 4. La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi favorisce il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati nella propria compagine dei Partecipanti e Sostenitori di cui ai successivi articoli 10 e 11
- 5. La Fondazione ha la durata dell'usufrutto stipulato con atto notarile Rep. Gen. 44420 in data 17/04/2014 e pertanto avrà naturale scadenza il 17/04/2044, fatte salve le eventuali dinamiche risolutive del contratto di usufrutto citato.

ART. 2 – SCOPI

- 1. La Fondazione persegue finalità di promozione, sviluppo, coordinamento e gestione di tutte le attività di rilevanza artistica e culturale ed, in particolare, delle arti musicali e teatrali in ogni loro forma espressiva e genere, conseguendo in tal modo la valorizzazione del patrimonio affidatole per tale scopo e garantendone la pubblica fruizione.
- 2. La Fondazione, per le finalità di cui al comma 1:
 - a) cura la gestione del Teatro Coccia (Teatro di Tradizione), ad essa già affidato in usufrutto con l'atto notarile Rep. Gen. 44420 del 17.04.2014. Garantisce e assicura la tutela e la valorizzazione del bene garantendone la conservazione mediante l'attuazione di adeguate opere di manutenzione, restauro e recupero, i cui progetti dovranno essere sottoposti all'approvazione della Soprintendenza competente del territorio, ai fini del rilascio del nullaosta, ai sensi del comma 3 sexies dell'art. 55 del D.lgs 42/2004 e s.m.i. Gli interventi dovranno essere rispettosi dell'insieme architettonico e di quant'altro necessario alla tutela del bene stesso, tutto ciò da verificarsi in fase di progetto.
 - b) in particolare, destina l'immobile in questione ad attività teatrali e culturali, attività commerciali quali bar caffetteria e libreria legate all'attività del teatro. In ogni caso, l'immobile è destinato a servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui al comma 2 dell'art. 17 del D.lgs 42/ 2004 con le modalità indicate ai commi 3,4,5 del

medesimo articolo. L'immobile non potrà essere destinato ad usi incompatibili, né ospitare servizi che comportino apparati tecnologici invasivi.

c) l'immobile sarà destinato, in particolare, alla gestione del servizio pubblico culturale mediante:

- la tutela e la conservazione del nome, dell'immagine, del patrimonio produttivo, musicale, storico, artistico, professionale del Teatro Coccia e di ogni manifestazione dallo stesso organizzata o allestita;
- l'allestimento, la produzione ed il coordinamento di spettacoli di musica lirica, sinfonica, corale, e di ogni altro genere, di spettacoli teatrali di danza, di prosa e di festival;
- la creazione di rapporti di collaborazione con organismi di produzione o diffusione di musica, teatro, spettacolo, nonché lo svolgimento, in forma diretta o indiretta, di tutte le attività accessorie o strumentali;
- l'instaurazione di rapporti con le scuole, le università, le accademie, i conservatori, le istituzioni concertistiche, i centri musicali e gli altri teatri di tradizione e non, italiani e stranieri, per una proficua collaborazione diretta sia alla formazione di musicisti e di artisti del teatro e dello spettacolo, sia all'accrescimento delle loro esperienze professionali, anche consentendo stage presso il teatro stesso, o presso altri teatri e centri musicali italiani e stranieri per i propri musicisti ed artisti;
- la promozione della ricerca storica ed artistica nel campo musicale e dello spettacolo in genere;
- l'organizzazione di convegni, dibattiti, giornate di studio, mostre ed esposizioni all'interno del teatro, e di ogni altra manifestazione volta alla diffusione della cultura musicale ed artistica, ed al confronto culturale;
- la produzione e pubblicazione di materiali e sussidi didattici, di studio con carattere scientifico e divulgativo, che illustrino e documentino la storia della musica, del teatro, o, specifici eventi artistico musicali;
- la diffusione della passione per la musica il teatro e la danza mediante l'insegnamento di tutte le discipline inerenti a tali arti, l'educazione musicale della collettività, la formazione di gruppi o corpi artistici e amatoriali.

3. La Fondazione, per le finalità di cui al comma 1, persegue, nella porzione immobiliare del Complesso Monumentale del Broletto denominata Caffetteria Broletto, già affidato in usufrutto con l'atto notarile Rep. Gen. 44420 del 17.04.2014, la valorizzazione del Complesso Monumentale del Broletto e delle sue collezioni museali, mediante accordi di collaborazione nella gestione museale da tradursi in apposita convenzione con il Comune di Novara, promotore fondatore e proprietario del bene immobile. A tale fine, la Fondazione trasmette, con cadenza annuale, una relazione al Comune di Novara ed alla Soprintendenza competente per territorio sulle iniziative sviluppate e sugli obiettivi di valorizzazione perseguiti riguardanti, nello specifico, il Complesso Museale del Broletto. Ogni intervento di trasformazione, ivi comprese le opere di arredo, anche mobili e temporanee e la segnaletica che riguardino i locali in questione e gli antistanti spazi aperti, sia eseguito nel rispetto del valore monumentale del Complesso e venga sottoposto alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.

ART. 3 - CRITERI DI GESTIONE

1. La Fondazione, oltre alle specifiche norme previste dal Codice dei Beni Culturali, si attiene ai seguenti criteri:
 - stabilisce, nel proprio Regolamento di funzionamento, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35 comma 3 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. (*nota 7*);
 - ai fini del conseguimento di economia di scala e di efficacia ed efficienza, stipula convenzioni per la gestione di particolari servizi con gli Organismi costituiti dal Comune di Novara, ai sensi di legge e dello Statuto Comunale per la gestione di servizi pubblici non aventi rilevanza economica;
 - assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del D.lgs 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
 - è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui all' art. 115 comma 3 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) (*nota 8*) e alla disciplina del D.lgs n. 50/2016 (Codice Appalti). Qualora venga costituita la Centrale Unica di Committenza del Comune di Novara, gli appalti sono gestiti dalla stessa previa convenzione di servizio nella quale si definiscono le modalità operative.

ART. 4 – PIANO DI VALORIZZAZIONE

1. Il piano di valorizzazione consiste nella valorizzazione dei beni nei quali si svolgono le attività consistenti nel servizio pubblico di interesse generale, seppur privo di rilevanza economica, caratterizzato in particolare dalla natura artistica e declinato nelle arti musicali, teatrali di ogni forma espressa e genere.
2. Per il raggiungimento degli scopi statuari, la Fondazione propone all'Amministrazione comunale annualmente il piano di valorizzazione dei beni concessi in usufrutto e in uso alla stessa, nel quale vengono prospettate le attività di cui agli artt. 2 e 5 del presente Statuto che si intendono svolgere nell'anno solare di riferimento.
3. Il piano, redatto ai sensi dei precedenti commi, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale e costituisce atto di indirizzo vincolante per gli amministratori nominati quali rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, legati pertanto al vincolo di mandato imperativo sull'attuazione del programma approvato. Il mancato rispetto di tale vincolo costituisce causa legittima di revoca del mandato da parte del Sindaco rappresentante del Fondatore Promotore.
4. E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste nella presente disposizione, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o conseguenti.

ART. 5 – ATTIVITÀ STRUMENTALI

1. Nel rispetto degli scopi di cui all'art. 2, la Fondazione indirizza la propria iniziativa alle attività strumentali comunque connesse allo scopo istituito e di seguito indicate, a mero titolo esemplificativo e non tassativo:
 - la ricerca di contributi e finanziamenti da Enti pubblici e privati e soggetti privati;
 - la stipula di accordi con persone, Enti e Associazioni sia pubblici che privati per il sostegno delle iniziative e la cui attività sia direttamente o indirettamente rivolta alla promozione della cultura e dell'arte ed, in generale, agli scopi indicati all'art. 2;
 - la stipula di contratti di sponsorizzazione, come previsti dall'art. 120 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio **(nota 9)**);
 - l'amministrazione e gestione dei beni immobili affidati in usufrutto e comunque in uso, con facoltà di svolgere in tali plessi attività commerciali pertinenti e conseguenti agli scopi sociali;
 - la stipula di contratti per l'affidamento in gestione di singole attività, connesse alla valorizzazione dei beni e degli scopi della Fondazione mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo quanto disposto dall'art.115 comma 3 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) **(nota 8)**;
2. L'organizzazione interna sarà finalizzata alla migliore efficienza ed economicità nel rispetto, in caso di lavoro dipendente, dei contratti di lavoro di settore.

ART. 6 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo iniziale di gestione.
2. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. La stima dei conferimenti avviene, ricorrendone le condizioni, a norma dell'art. 2343 del Codice Civile **(nota 10)**
3. Il fondo di dotazione ed il fondo iniziale di gestione sono destinati esclusivamente al funzionamento della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi.
4. La Fondazione non può in nessun caso distribuire o assegnare anche in forma indiretta quote di utili, di patrimonio, ovvero fondi e riserve nonché qualsiasi altra forma di utilità economica.

ART. 7 – FONDO DI DOTAZIONE

1. Il fondo di dotazione è costituito:
 - a) dai conferimenti in denaro o dei diritti su beni mobili o immobili, quali i complessi monumentali indicati all'art. 1 comma 3 o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da altri partecipanti;
 - b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera di Consiglio di indirizzo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti pubblici

ART. 8 – FONDO DI GESTIONE

1. Il fondo di gestione è destinato ad essere utilizzato nell'attività della Fondazione nel perseguimento degli scopi per i quali è istituita.
2. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
 - a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - b) da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;
 - d) dai contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti istituzionali, da Partecipanti e da Partecipanti Onorari o da terzi;
 - e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
3. Le rendite e le risorse della Fondazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi e delle attività direttamente ad essi connesse. In ogni caso l'avanzo di gestione è prioritariamente impiegato per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale.
4. Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato e non possono quindi eccedere i limiti stabiliti dal budget previsionale.

TITOLO II - SOGGETTI DELLA FONDAZIONE

ART. 9 – FONDATARE PROMOTORE

1. Il Comune di Novara, che sottoscrive l'atto costitutivo di trasformazione e quale proprietario dei complessi monumentali di cui all'art. 1, comma 3, assume la qualifica di Fondatore Promotore e conseguentemente esercita le prerogative attinenti a tale qualifica previste dallo Statuto della Fondazione.
2. Gli amministratori nominati in rappresentanza dell'Ente negli Organi di governo della Fondazione di partecipazione soggiacciono al vincolo di mandato previsto dall'art. 72 bis dello Statuto Comunale.

3. Gli atti di nomina, o di revoca, previsti all'art. 87 dello Statuto Comunale (*nota 12*), espressione della facoltà posta in capo al Promotore Fondatore Comune di Novara, di nominare o revocare direttamente a cura del Sindaco uno o più componenti di Organi interni alla Fondazione, sono efficaci dalla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dei soggetti destinatari dell'atto.

ART. 10 – PARTECIPANTI ISTITUZIONALI

1. Assumono la qualifica di Partecipanti Istituzionali le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono su base pluriennale, almeno triennale, al Fondo di gestione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di indirizzo.
2. I Partecipanti Istituzionali potranno destinare il proprio contributo anche, o esclusivamente, a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.
3. La qualifica di Partecipanti Istituzionali permane per tutto il periodo riferibile all'esercizio finanziario, per il quale il contributo è stato regolarmente versato.
4. I Partecipanti Istituzionali sono ammessi con delibera del Consiglio di indirizzo adottata con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti del Fondatore Promotore e della maggioranza dei suoi membri. I partecipanti Istituzionali devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme dello Statuto della Fondazione e degli atti regolamentari qualora emanati.

ART. 11- SOSTENITORI

1. Assumono la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti, anche se privi di personalità giuridica, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, anche una tantum, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di indirizzo. Il contributo può consistere anche in un'attività professionale di particolare rilievo o nell'attribuzione di beni materiali o immateriali.
2. I Sostenitori possono destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione e possono svolgere l'attività di Testimonial della Fondazione anche in forma di volontariato.
3. La qualifica di Sostenitori permane per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.
4. I Sostenitori sono ammessi con delibera del Consiglio di Indirizzo adottata con il voto favorevole del Sindaco del Comune di Novara quale rappresentante del Fondatore Promotore. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme dello Statuto della Fondazione e degli atti regolamentari qualora emanati.

TITOLO III – ORGANI E CARICHE SOCIALI

ART. 12 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono Organi della Fondazione:
 - a) Consiglio di indirizzo
 - b) Consiglio di gestione
 - c) Presidente
 - d) Direttore
 - e) Collegio dei Revisori
 - f) Comitato dei Partecipanti Istituzionali
 - g) Comitato Scientifico
 - h) Consulta dei Sostenitori

ART. 13 – INELEGGIBILITÀ' ED INCOMPATIBILITÀ'

1. Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di componente degli Organi di cui al precedente articolo 12 si rinvia alle norme vigenti in materia ed allo Statuto Comunale.

ART.14 – CONSIGLIO DI INDIRIZZO - COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio di Indirizzo è l'Organo di indirizzo della Fondazione ed è composto:
 - a) dal Sindaco del Comune di Novara o suo delegato che presiede il Consiglio di indirizzo
 - b) n. 1 membro nominato dal Sindaco
 - c) n. 3 membri di cui n. 2 designati dalla maggioranza consiliare e nominati dal Sindaco del Comune di Novara e n. 1 designato collegialmente dalle minoranze consiliari e nominato dal Sindaco del Comune di Novara. Qualora la minoranza consiliare non raggiunga l'intesa per la designazione del rappresentante entro il termine stabilito per le nomine di competenza del Sindaco, la scelta è demandata al Sindaco che procede alla nomina del rappresentante fra i nominativi designati dai componenti della minoranza consiliare.
2. I Membri del Consiglio di Indirizzo di cui all'art. 1 lett. c) sono rinnovabili per un mandato.

ART. 15 - DURATA IN CARICA

- a) I rappresentanti del Comune di Novara restano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco che li ha nominati ed in ogni caso fino all'elezione del Sindaco.
- b) Il membro che, per qualsiasi causa, cessa in anticipo dalla carica è sostituito da chi ha la competenza per la designazione, propedeutica alla nomina a cura del Sindaco.

ART. 16 - COMPETENZE

1. Il Consiglio di Indirizzo esercita le seguenti funzioni:
 - a) definisce le modalità di contribuzione ed il successivo acquisto dello status di Partecipante Istituzionale;

- b) definisce e approva entro il mese di ottobre la proposta del piano di valorizzazione di cui all'art 4 propedeutico all'approvazione da parte del Fondatore Promotore:
- illustrando le linee strategiche triennali e le valutazioni delle modalità di finanziamento degli investimenti con il supporto dell'analisi dei costi d'investimento, delle risorse da impiegare e dai benefici conseguenti alla loro realizzazione;
 - allegando l'elaborazione di un Piano di investimento Triennale, da aggiornare annualmente tenuto conto della sua attuazione e della realizzazione degli obiettivi attesi;
 - esplicitando, per tipologia, gli eventi culturali ed artistici previsti nel corso dell'anno solare e la loro compatibilità con l'equilibrio del budget annuale sulla base di una preliminare analisi costi – benefici;
 - esplicitando l'eventuale piano di assunzioni del personale
- c) approva il bilancio preventivo annuale comprensivo del budget previsionale relativo all'esercizio finanziario che ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre;
- d) approva entro il 30 aprile il bilancio di esercizio dell'anno decorso costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Nella relazione di accompagnamento in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dall'articolo 2423 bis e seguenti del Codice Civile.
Al bilancio di esercizio è allegata:
- la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione realizzate dal Consiglio di Gestione;
 - la destinazione dell'eventuale avanzo di amministrazione;
- e) approva le modifiche statutarie con le maggioranze di cui all'art. 17 co. 4 con almeno il voto favorevole del Sindaco e del rappresentante dallo stesso direttamente nominato ;
- f) delibera in merito allo scioglimento e liquidazione della Fondazione con le maggioranze di cui all'art. 17 co. 4 con almeno il voto favorevole del Sindaco e del rappresentante dallo stesso direttamente nominato;
- g) nomina il membro del Consiglio di gestione designato dal Comitato dei Partecipanti Istituzionali, che rimane in carica per un triennio;
- h) esercita le eventuali azioni di responsabilità nei confronti di tutti gli Organi della Fondazione;
- i) dichiara la decadenza dei membri del Consiglio di Gestione nell'ipotesi di cui all'art. 19, comma 8. Revoca il Consiglio di gestione nell'ipotesi di cui all'art. 19 co. 5;
- j) nomina e determina il compenso dei Revisori
2. I documenti propedeutici all'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma, sono trasmessi almeno 48 ore prima a tutti i membri del Consiglio.

ART. 17 - MODALITÀ' DI FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio di indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio. Si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qual volta il Presidente del Consiglio lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, con indicazione delle materie, almeno un terzo dei suoi membri o il Collegio dei Revisori.

2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati con strumento telematico che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei componenti del Consiglio di indirizzo, dei Revisori, dei Consiglieri del Consiglio di gestione e del Direttore.
In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare tre giorni prima della riunione.
3. I componenti del Consiglio di Indirizzo, in caso di impedimento personale possono farsi rappresentare in Assemblea da un delegato nominato dal Sindaco del Comune di Novara, quale Fondatore Promotore.
4. Il Consiglio di indirizzo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 lett. e) e f). In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Le deliberazioni sono assunte a voto palese. Alle deliberazioni non possono prendere parte i membri del Consiglio di indirizzo che abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, relativamente all'oggetto della deliberazione.
Alle sedute del Consiglio di indirizzo partecipano, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di Gestione ed il Direttore.
6. Le deliberazioni del Consiglio di indirizzo sono constatate da apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. I verbali sono raccolti in ordine cronologico e vengono pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione.
7. Le cariche del Consiglio di indirizzo sono a titolo gratuito fatta salva diversa disposizione di legge. Ai componenti del Consiglio di indirizzo che risiedono al di fuori della provincia di Novara spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per l'esercizio del proprio ufficio.

ART. 18 – DECADENZA

Il Sindaco, quale rappresentante del Fondatore Promotore, al verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 13, decreta la decadenza dei membri del Consiglio di indirizzo.

ART. 19 - CONSIGLIO GESTIONE

1. Il Consiglio di gestione è l'organo di amministrazione della Fondazione.
2. E' composto da cinque membri individuati tra persone con esperienza nella gestione di fondazioni di identica natura o enti simili e/o di comprovata qualificazione professionale ed esperienze in ambito gestionale – amministrativo – culturale.
3. Il Presidente e tre membri sono nominati direttamente dal Sindaco del Comune di Novara e permangono in carica per il tempo corrispondente al mandato del Sindaco che li ha nominati. Dei tre membri, uno è designato al Sindaco collegialmente dalla minoranza del Consiglio Comunale entro 10 giorni dalla scadenza dell'avviso pubblico con il quale si avvia la procedura di nomina dei membri del Consiglio di Gestione. Decorso suddetto termine la scelta è demandata al Sindaco che procede alla nomina del rappresentante della minoranza fra i nominativi designati dai singoli gruppi della minoranza presenti in Consiglio Comunale. Un

membro è designato dal Comitato dei Partecipanti Istituzionali e nominato dal Consiglio di indirizzo e permane in carica per un triennio. Oltre a quanto previsto dall'art. 13, i candidati a rivestire il ruolo di membro del consiglio di gestione di nomina diretta del Sindaco, onde consentire allo stesso una valutazione esaustiva, devono dichiarare se sussistono nei loro confronti, al momento della designazione, procedure esecutive in corso, protesti e/o procedimenti concorsuali in qualità di Amministratore di società di persone o di capitale.

4. I rappresentanti del Comune di Novara restano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco del Comune di Novara che li ha nominati e in ogni caso in regime di prorogatio sino alla elezione del nuovo Sindaco.
5. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 9, comma 2, il Consiglio di Gestione può essere revocato prima della scadenza naturale dal Consiglio di Indirizzo nell'ipotesi di atti adottati in violazione di legge o dello statuto della Fondazione, ovvero per inosservanza di indirizzi ed obiettivi di gestione deliberati dal Consiglio di Indirizzo.
6. I membri di nomina comunale del Consiglio di Gestione sono rieleggibili per un massimo di un altro mandato.
7. Qualora, per qualsiasi ragione, viene a cessare la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio di Gestione decade. Fino alla ricostituzione dell'Organo, l'amministrazione ordinaria viene comunque svolta dal collegio dei revisori dei conti.
8. I componenti del Consiglio di Gestione decadono in conseguenza dell'esercizio nei loro confronti dell'azione di responsabilità promossa dal Consiglio di Indirizzo nei casi di violazione degli obblighi fissati dalla legge o del presente Statuto da cui derivi danno alla Fondazione.

ART. 20 - COMPETENZE E FUNZIONI

1. Competono al Consiglio di gestione i poteri di ordinaria amministrazione, esclusi quelli attribuiti dal presente Statuto ad altri organi.
2. Il Consiglio provvede, in particolare, a:
 - deliberare in materia di organizzazione e di personale
 - nominare a tempo determinato il Direttore e conferire eventuali incarichi a consulenti artistici o tecnici nel rispetto dei criteri di cui all'art.3 del presente Statuto
 - predisporre ed approvare il documento di programmazione delle attività culturali e artistiche della Fondazione su base triennale, e, comunque, in relazione alla normativa vigente, e i suoi aggiornamenti annuali al fine dell'approvazione del piano di valorizzazione di cui all'art. 16 lett. b) del presente Statuto
 - predisporre la proposta di piano economico finanziario annuale e l'aggiornamento del piano triennale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di indirizzo
 - predisporre la proposta di bilancio preventivo annuale e di bilancio annuale d'esercizio e la relazione sulla gestione e sulle attività della Fondazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo
 - definire i programmi operativi delle attività istituzionali nell'ambito di quanto stabilito nel documento di programmazione
 - amministrare il patrimonio della Fondazione di cui all'art. 6 del presente Statuto

- deliberare la costituzione di eventuali commissioni temporanee o permanenti delle quali possono far parte anche soggetti diversi dai membri degli organi della Fondazione, per lo svolgimento di specifiche attività preparatorie o istruttorie
 - deliberare i regolamenti interni o nei campi di attività della Fondazione
 - Deliberare la relazione di cui all'art. 2 co.3.
3. Il Consiglio di gestione, previo parere del Consiglio di Indirizzo, può delegare al Presidente, o a un suo membro o al Direttore, parte delle sue attribuzioni, salvo quelle non delegabili per legge.

ART. 21 - MODALITÀ' DI FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio di gestione è convocato dal Presidente della Fondazione, si riunisce almeno ogni tre mesi e ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, almeno un terzo dei suoi membri o il Collegio dei Revisori.
2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, sono inviati con strumento telematico che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni prima della riunione al domicilio dei Consiglieri, dei Revisori e del Direttore.
3. In caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione da inviare tre giorni prima della riunione.
4. Il Consiglio di gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.
Alle deliberazioni non possono prendere parte i consiglieri che abbiano, per conto proprio o di terzi, interessi in conflitto con quelli della Fondazione relativi all'oggetto della delibera.
5. Alle sedute del Consiglio Esecutivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore della Fondazione con funzioni consultive.
Il Consiglio di gestione può essere revocato prima della scadenza dal Consiglio di Indirizzo nel caso di gravi violazioni di legge o dello Statuto o inosservanza degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Indirizzo o quando ricorra una giusta causa ritenuta tale da quest'ultimo organo.
6. Le cariche del Consiglio di gestione sono a titolo gratuito fatta salva diversa disposizione di legge. Ai componenti del Consiglio di gestione che risiedono al di fuori della provincia di Novara spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per l'esercizio del proprio ufficio
7. Le deliberazioni del Consiglio di gestione sono constatate da apposito verbale firmato dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali sono raccolti in ordine cronologico e vengono pubblicati sul sito istituzionale della Fondazione.
8. Ai membri del Consiglio di Gestione, nei casi previsti dalla legge, spetterà una idonea copertura assicurativa contro la responsabilità civile a carico della Fondazione.

ART. 22 - PRESIDENTE

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Sindaco del Comune di Novara

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Gestione, il Comitato dei Partecipanti istituzionali, la Consulta dei Sostenitori nonché il Comitato Scientifico. Assicura il corretto ed efficace funzionamento dei suddetti Organi, sovrintende alla esecuzione delle loro deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio di gestione gli delega. Cura il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione e le relazioni con i Fondatori e tra i partecipanti istituzionali ed i sostenitori.
4. Il Presidente ha facoltà di conferire mandato ad avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio. Può rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
5. In caso di necessità ed urgenza, può adottare provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di gestione. I provvedimenti e gli atti devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio di gestione nella prima seduta successiva alla loro adozione.

ART. 23 – DIRETTORE

1. Il Consiglio di Gestione nomina con contratto a tempo determinato un Direttore che è scelto fra persone di comprovata esperienza e qualificazione professionale nel settore della gestione di progetti culturali, ed, in particolare, delle arti musicali e teatrali in ogni loro forma espressiva e genere. Deve essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza del Comune di Novara.
2. Con deliberazione del Consiglio di Gestione, viene risolto il rapporto di lavoro anticipatamente rispetto alla scadenza naturale nelle ipotesi previste dal contratto di lavoro stipulato con la Fondazione.
3. Cessa dall'incarico alla scadenza del Consiglio di Gestione, ad approvazione del Bilancio di esercizio in corso al momento della cessazione del mandato del Sindaco del Comune di Novara.
4. Il Direttore è responsabile della gestione dei progetti culturali della Fondazione nonché della comunicazione pubblica e interna. E' responsabile delle attività inerenti la programmazione, la ricerca e la gestione dei finanziamenti relativi ai fondi nazionali ed europei relativi alle attività di valorizzazione approvate dalla Fondazione.
5. Il Direttore sovrintende all'attività organizzativa e finanziaria della Fondazione. Ad esso sono attribuiti i sottoelencati compiti:
 - a) adotta i provvedimenti esecutivi per attuare, nel principio di efficienza, efficacia ed economicità, il piano di valorizzazione dei beni culturali della Fondazione di cui all'art. 4 del presente Statuto, provvede alle spese necessarie per garantire l'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, stipula i contratti ed assume tutti i provvedimenti presupposti e conseguenti;
 - b) può formulare le proposte per l'adozione dei provvedimenti del Consiglio di gestione, senza diritto di voto ma con parere consultivo e può chiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di gestione;
 - c) può stare in giudizio con l'autorizzazione del Presidente quando si tratta delle riscossioni di crediti dipendenti dal normale esercizio dell'attività della Fondazione ovvero per le

- controversie aventi ad oggetto materie e provvedimenti riservati alla sua competenza;
- d) assume il personale nel rispetto dell'organigramma della Fondazione e dei criteri di selezione individuati dai Regolamenti della Fondazione. Dirige il personale e adotta, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro, i provvedimenti disciplinari;
 - e) rappresenta la Fondazione nelle cause di lavoro ed interviene personalmente o a mezzo di procuratore speciale nelle udienze di discussione delle cause stesse, con facoltà di conciliare o transigere la controversia qualora tale facoltà venga attribuita dal Presidente;
 - f) Presiede le commissioni di gara di cui all'art. 3 del presente Statuto
 - g) firma la corrispondenza della Fondazione e tutti gli atti che non siano di competenza di altri organi statutari;
 - h) provvede a tutti gli altri compiti fissati dalle leggi e dallo statuto ad esso delegati o conferiti dagli altri organi statutari;
 - i) può delegare ad uno o più collaboratori parte delle proprie competenze qualora tale facoltà venga consentita nel regolamento di organizzazione della Fondazione;
 - j) cura la predisposizione degli atti da sottoporre all'esame del Consiglio di Gestione, per quanto di competenza di questo organo , di cui all'art.20;
 - k) cura la predisposizione della promozione e della pubblicità dei programmi culturali ed artistici;
 - l) individua, ai fini della decisione del Consiglio di Gestione, le figure professionali tecniche ed artistiche le cui prestazioni ritiene necessarie per la realizzazione dei programmi culturali ed artistici. Successivamente alla delibera del Consiglio di Gestione sottoscrive i contratti di diritto privato definendo pensioni e compensi dei professionisti nei limiti delle funzioni e dei compensi stabiliti dal Consiglio di Gestione;
 - m) individua, ai fini della decisione del Consiglio di Gestione, istituzioni, enti, fondazioni, associazioni, società di forniture e/o servizi nel mondo della cultura e dello spettacolo le cui collaborazioni o prestazioni professionali ritiene necessarie per assicurare la migliore realizzazione delle attività programmate. Successivamente alla delibera del Consiglio di Gestione sottoscrive i contratti di diritto privato definendo pensioni e compensi dei professionisti nei limiti delle funzioni e dei compensi stabiliti dal Consiglio di Gestione;
6. Il Direttore relaziona periodicamente al Consiglio di Amministrazione e riferisce annualmente, a conclusione dell'anno sociale, sull'attività svolta e sui risultati conseguiti con facoltà di proporre iniziative ed intese per incrementare la diffusione delle attività culturali e l'interesse e la partecipazione del pubblico.
7. Il contratto del Direttore dovrà prevedere una responsabilità nei confronti della fondazione analoga a quella degli amministratori.
8. Le funzioni del Direttore in caso di assenza o impedimento sono assegnate ad altro funzionario individuato dal Presidente del Consiglio di gestione.

ART. 24 – COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei revisori è l'organo consultivo contabile, composto da persone iscritte all'albo dei Revisori Contabili.
2. Il Collegio si compone di tre membri effettivi e di un supplente. Tre membri effettivi, fra cui il

presidente, sono designati dal Sindaco del Comune di Novara, un membro è designato dai Partecipanti istituzionali

3. Ai componenti del Collegio dei Revisori spetta un compenso determinato dal Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art. 16, lett. j). Coloro che risiedono al di fuori della provincia di Novara hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per l'esercizio del proprio ufficio.
4. Svolge collegialmente, in forma interinale, le funzioni del Consiglio di Gestione nell'ipotesi di cui all'art.19, comma 6

ART. 25 – FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

1. Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, verifica l'amministrazione della Fondazione, accertando la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze contabili. Si riunisce collegialmente almeno ogni tre mesi, per accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà, o di quelli ricevuti in pegno, cauzione o custodia.
2. Il Collegio dei Revisori redige una relazione di accompagnamento al bilancio di esercizio entro 15 giorni dal ricevimento del bilancio annuale di esercizio, e relativa documentazione approvato dal Consiglio di gestione.
3. I Revisori effettivi possono assistere alle riunioni del Consiglio di Esecutivo/gestione.
4. I Revisori effettivi possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento della gestione della Fondazione o su determinati atti.

ART. 26 – DURATA IN CARICA

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre esercizi.

In caso di anticipata cessazione dalla carica di un Revisore effettivo, subentra il Revisore supplente. Il Revisore supplente dura in carica fino alla riunione del Consiglio di Indirizzo che provvede alla nuova nomina. Il revisore di nuova nomina scade insieme a quelli in carica.

ART. 27 – INELEGGIBILITÀ' E DECADENZA

Non possono far parte del Collegio dei Revisori coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile

ART. 28 – COMITATO DEI PARTECIPANTI ISTITUZIONALI

1. Il Comitato dei partecipanti istituzionali è un organo di espressione consultiva e propositiva, propedeutico alle attività istituzionali della Fondazione, composto dai Partecipanti Istituzionali di cui all'art. 10 del presente Statuto.
2. Non possono partecipare al Comitato i Partecipanti non in regola con i versamenti dei contributi finanziari deliberati dal Consiglio di Indirizzo ovvero se in pendenza di fallimento o sottoposta a

procedure concorsuali o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

3. Il Comitato dei Partecipanti istituzionali ha le seguenti funzioni:
 - designa un membro del Consiglio di gestione da sottoporre alla nomina del Consiglio di Indirizzo
 - esprime parere consultivo sui programmi della Fondazione ed in particolare sul programma delle attività culturali ed artistiche della Fondazione su base triennale
 - verifica il conseguimento degli obiettivi legati allo specifico finanziamento erogato dai partecipanti istituzionali nel fondo di gestione con particolare attenzione agli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 comma 2
 - propone al Consiglio di indirizzo eventuali iniziative nell'ambito degli scopi della Fondazione di cui all'art. 2, ed indica un proprio rappresentante in seno al Consiglio di Gestione. In mancanza, provvede ad indicare il nominativo il Sindaco del Comune di Novara che rimane in carica fino alla nomina del Consiglio di indirizzo del designato dal Comitato dei partecipanti istituzionali
 - designa un membro di cui all'art. 24 comma 1.

ART. 29 – COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico è composto da tre membri nominati dal Presidente della Fondazione fra le persone in possesso di specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie di cui all'oggetto sociale della Fondazione.
2. Il Comitato Scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative ed a ogni altra questione per la quale il Presidente o i Consiglieri del Comitato di gestione ne richiedano espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.
3. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 30 – CONSULTA DEI SOSTENITORI

La Consulta dei Sostenitori esprime parere consultivo sul programma annuale della Fondazione inerente le attività culturali ed artistiche che comportano la gestione delle risorse annuali apportate al patrimonio di gestione della Fondazione di cui all'art. 8 del presente Statuto e formula un parere consultivo sulla conforme destinazione dei contributi annuali apportati dai Sostenitori.

ART 31 - PROCEDIMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Le riunioni degli Organi Collegiali della Fondazione possono svolgersi anche in più luoghi, audio o video collegati e ciò alle seguenti condizioni:

- che il Presidente e il Segretario verbalizzante si trovino nello stesso luogo
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi e comunque gli interventi relativi alla discussione oggetto di verbalizzazione
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di ricevere e/o trasmettere documenti.

ART. 32 – ESTINZIONE

1. La Fondazione si estingue per il raggiungimento del suo scopo, perché il medesimo diventa impossibile, ovvero qualora il consiglio comunale del Fondatore Promotore deliberi di procedere alla gestione dei servizi pubblico culturale oggetto della Fondazione mediante altre forme previste dal Codice dei Beni Culturali o dall' art. 72 bis dello Statuto Comunale.
2. In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio che residua dopo la liquidazione è devoluto secondo le disposizioni di legge al Comune di Novara.
I beni concessi in uso da altri enti pubblici e privati rientrano nella disponibilità dei concedenti.

ART 33 - NORMA TRANSITORIA

1. Gli amministratori nell'attuale numero e ruolo del Consiglio di amministrazione esistente restano in carica nell'Organo del Consiglio di gestione previsto dall'art. 19 fino al rinnovo per scadenza naturale del suddetto organo. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 19, comma 6.
2. Il Collegio dei Revisori attualmente in carica permane in tale ruolo fino alla naturale scadenza prevista dall'art. 26.
3. La Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio, attualmente unico socio aderente sostenitore, in forza della nuova disciplina del presente Statuto, assume il ruolo di partecipante istituzionale avendo di fatto la prerogativa prevista dall'art. 10.

ART. 34 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile, del Codice dei Beni Culturali, le Leggi in materia, nonché dello Statuto comunale del Fondatore Promotore.

NOTE

(nota 1)

Codice Civile Capo II - Delle associazioni e delle fondazioni

Art. 14 - Atto costitutivo.

Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. La fondazione può essere disposta anche con testamento.

Art. 15 - Revoca dell'atto costitutivo della fondazione.

L'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il fondatore non abbia fatto iniziare l'attività dell'opera da lui disposta. La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.

Art. 16 - Atto costitutivo e statuto. Modificazioni.

L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.

L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.

Art. 17. (Abrogato)

Art. 18 - Responsabilità degli amministratori.

Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.

Art. 19 - Limitazioni del potere di rappresentanza.

Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'articolo 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.

Art. 20 - Convocazione dell'assemblea delle associazioni.

L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.

Art. 21 - Deliberazioni dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la

presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 22 - Azioni di responsabilità contro gli amministratori.

Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

Art. 23 - Annullamento e sospensione delle deliberazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori.

L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa.

Art. 24 - Recesso ed esclusione degli associati.

La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.

L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 25 - Controllo sull'amministrazione delle fondazioni.

L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.

Art. 26 - Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione.

L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.

Art. 27- Estinzione della persona giuridica.

Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti gli associati sono venuti a mancare.

Art. 28 - Trasformazione delle fondazioni.

Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore. La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.

Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'articolo 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.

Art. 29 - Divieto di nuove operazioni.

Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l'autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena è stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora trasgrediscono a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale.

Art. 30 - Liquidazione.

Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.

Art. 31 - Devoluzione dei beni.

I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto.

Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l'autorità governativa.

I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.

Art. 32 - Devoluzione dei beni con destinazione particolare.

Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi.

Art. 33. (Abrogato)

Art. 34. (Abrogato)

Art. 35. Disposizione penale.

Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 10 a €. 516.

(nota 2)

D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361

Art. 1 - Procedimento per l'acquisto della personalità' giuridica

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità' giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.

(nota 3)

D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

Articolo 112 - (Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica)

5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4. 6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico e' tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità'.

(nota 4)

STATUTO COMUNALE

art. 72 bis - Gestione dei Servizi Pubblici Locali privi di rilevanza economica

1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:
 - a) istituzioni;
 - b) aziende speciali, anche consortili;
 - c) società a capitale interamente pubblico a condizione che l'Ente pubblico titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla.
2. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.
3. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero a fondazioni di partecipazione dallo stesso all'uopo costituite quali organismi di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d) del D Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
4. Il servizio sportivo, inteso come pratica sportiva, rientra a pieno titolo nell'ambito delle attività del tempo libero e configura nel soddisfacimento di un interesse generale per la comunità locale, un servizio sociale alla persona privo di rilevanza economica stante:
 - c) il conseguimento di un fattore aggregativo di natura sociale;

- d) la cura della salute e del benessere individuale;
 - e) la promozione di una componente educativa particolarmente rivolta ai giovani della comunità locale.
5. La gestione delle attività sportive di cui al precedente comma, che prevedono l'utilizzo di un impianto di proprietà comunale, può essere attribuita in forma diretta ad una associazione avente la natura di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. d) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, appositamente costituita dal Comune.
 6. I rapporti tra il Comune ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.
 7. Gli amministratori nominati in rappresentanza dell'Ente negli Organi di governo delle fondazioni di partecipazione e delle associazioni di cui ai precedenti commi 3 e 5, sono soggetti al vincolo di mandato.
 8. Il presente articolo ha natura sussidiaria e cedevole rispetto all'entrata in vigore di una specifica legislazione regionale in subiecta materia.

(nota 5)

D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti)

Art. 3 (Definizioni)

1. Ai fini del presente codice si intende per:

- d) «organismi di diritto pubblico», qualsiasi organismo, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo e' contenuto nell'allegato IV:
- 1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
 - 2) dotato di personalità' giuridica;
 - 3) la cui attività' sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più' della metà' e' designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

(nota 6)

D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

Articolo 101 - Istituti e luoghi della cultura

2. Si intende per:

- f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità' di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

(nota 7)

D.lgs 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.

Art. 35 - Reclutamento del personale

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

- a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
- b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- d) decentramento delle procedure di reclutamento;
- e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
- e-bis) facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
- e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso.

(nota 8)

D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

Articolo 115 - Forme di gestione

3. La gestione indiretta e' attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui ((i beni pertengono)) o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione.

(nota 9)

D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

Articolo 120 - Sponsorizzazione di beni culturali

((1. E' sponsorizzazione di beni culturali ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto erogante. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali di loro proprietà. La verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze della tutela e' effettuata dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice.)) 2. La promozione di

cui al comma 1 avviene attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione. 3. Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì definite le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo, da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce.

(nota 10)

Codice Civile Capo III - Della società in nome collettivo

Art. 2343 - Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti.

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.

L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. L'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci.

(nota 11)

D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

Articolo 101 - Istituti e luoghi della cultura

c. 3 – Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

(nota 12)

Statuto del Comune di Novara

Art. 87

1. I rappresentanti del Comune in enti, aziende, istituzioni, società, consorzi o altri enti richiamati nei due precedenti articoli possono essere revocati in qualsiasi momento per gravi motivi dall'organo comunale che ha proceduto alla loro nomina.